



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)
Settore Servizi alla Persona

**Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione
ANNO 2025**

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed il Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 851 del 23/06/2025;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 16/09/2025;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 69/R5 del 18/09/2025 di approvazione del presente bando;

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

RENDE NOTO

che a partire dal giorno **23/09/2025** fino alle ore **12:00** del giorno **31/10/2025** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'ammissibilità

A pena di esclusione, possono partecipare i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1.** essere residente nel Comune di Buggiano e nell'immobile per il quale si richiede il contributo.
- 2.** essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato e in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011.
- 3.** non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), non essere titolare di contratto di locazione di alloggio di edilizia residenziale agevolata;
- 4.** assenza di titolarità (riferita ai componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Buggiano.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019 (ai sensi della suddetta L.R. n. 2/2019 si originano "... situazioni di sovraffollamento, con complessivamente due o più persone a vano utile" e "...per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori.");

5. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

6. i requisiti, indicati ai precedenti punti 4. e 5., non si applicano quando il nucleo familiare del richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo in Italia o all'estero per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare.

Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il nominativo del componente del nucleo familiare separato o divorziato, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali dell'alloggio ed il comune dove è ubicato lo stesso alloggio.

Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, se rilasciato da quest'ultima, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o da altra autorità competente.

Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda con indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio, del comune o di altra autorità competente che ha rilasciato la certificazione di inagibilità.

Alla domanda può essere allegata la copia della certificazione.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia certificazione del paese estero, attestante l'inagibilità, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda con l'indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio ed alla stessa domanda, a pena di esclusione, deve essere allegata la copia del provvedimento di pignoramento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia della certificazione del paese estero, attestante il pignoramento, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;

7. possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei

sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Se ricorrono una o più delle circostanze del presente punto 7., le stesse, a pena di esclusione, dovranno essere dichiarate nella domanda di contributo e pertanto:

- a) se gli immobili sono stati assegnati al coniuge in sede di separazione giudiziale, nella domanda di contributo dovranno essere indicati il nominativo del componente del nucleo familiare, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali degli immobili ed il comune oppure i comuni dove sono ubicati gli stessi immobili.

Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria se si tratta di provvedimento rilasciato in Italia.

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, se rilasciato da quest'ultima, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;

- b) se ricorre la circostanza della titolarità pro-quota di diritti reali su immobili, nella domanda devono essere indicati il nominativo del componente del nucleo familiare titolare pro-quota dei diritti reali sugli immobili, la tipologia e gli estremi della documentazione attestante il possesso dei diritti reali ed alla stessa domanda deve essere allegata la documentazione a comprova della titolarità pro-quota di diritti reali sugli immobili nonché la documentazione attestante l'indisponibilità giuridica delle quote degli immobili (esempi non a titolo esaustivo di indisponibilità giuridica: 1) si tratta di immobile indisponibile per il nucleo familiare in quanto un soggetto estraneo al nucleo familiare è titolare di usufrutto sullo stesso immobile, 2) altro comproprietario dell'immobile ha diritto di risiedere nell'immobile).

Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la certificazione del paese estero, attestante l'assegnazione degli immobili all'altro coniuge, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge;

8. essere in possesso di una valida Attestazione ISEE che attesti un **valore ISE** (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a euro **32.456,72**.

In mancanza dell'Attestazione ISEE la richiesta di contributo può essere presentata purché il richiedente abbia presentato all'INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) prevista dal citato DPCM 159/2013;

9. rientrare in una delle seguenti fasce in base ai valori ISE e ISEE e all'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

9.1 Fascia "A":

- a) **valore ISE** uguale o inferiore all'importo di euro **16.033,42** (corrispondente a due pensioni minime INPS – come previsto nella Circolare INPS n. 23 del 28/01/2025);
b) incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

9.2 Fascia "B":

- a) **valore ISE** compreso tra l'importo di euro **16.033,43** e l'importo di euro **32.456,72**;
b) incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;
c) **valore ISEE** ordinario non superiore a euro **16.500,00**;

10. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno di riferimento del presente bando, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;

Art. 2

Ulteriori requisiti richiesti solo per i cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea

1. I cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea o gli apolidi possono partecipare al bando se sono in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
2. la copia del permesso di soggiorno in corso di validità, a pena di esclusione, deve essere allegata alla domanda di contributo.

Nel caso in cui il permesso di soggiorno fosse scaduto è necessario allegare alla domanda di contributo la ricevuta di rinnovo del permesso stesso.

3. Ai fini della dimostrazione di presenza o assenza di diritti reali su beni immobili all'estero, sarà verificata l'attestazione ISEE nelle parti contenenti i valori IVIE.

L'Amministrazione comunale si riserva ulteriori verifiche presso le autorità competenti.

Art. 3

Divieto di cumulo di contributi pubblici

1. Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale del bando, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani.
2. Se il richiedente o altro componente del nucleo familiare ha beneficiato di altri contributi aventi la medesima finalità di cui al precedente punto 1. del presente articolo, il contributo sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulabilità.
3. Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il contributo potrà essere erogato esclusivamente per i mesi nei quali il beneficiario ADI non ha percepito l'assegno di inclusione.

Art. 4

Reddito e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2. L'erogazione del contributo a soggetti che hanno ISE zero ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione è possibile solo nei seguenti casi:

- a) presenza di autocertificazione relativa alla fonte di sostentamento;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune;
- c) verifica, da parte degli uffici comunali, del reddito rilevabile dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) tale da giustificare il pagamento del canone.

Nella domanda di contributo, a pena di esclusione, il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento oppure se riceve assistenza da parte dei servizi sociali del comune.

2.1 Qualora la fonte di sostentamento derivi da redditi o altri emolumenti del nucleo familiare del richiedente, che a norma del D.P.C.M. 159/2013 non sono stati considerati nella certificazione ISE/ISEE valida ai fini del presente bando, nella domanda di contributo dovranno essere indicati l'ammontare dei redditi o emolumenti nonché i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che li percepiscono ed allegare alla stessa domanda, a pena di esclusione, la relativa documentazione (a titolo di esempio non esaustivo, qualora il soggetto del nucleo non sia in possesso della dichiarazione dei redditi o Certificazione Unica, relativi all'anno precedente al presente bando: - allegare la documentazione della ditta attestante lo stipendio mensile corrisposto e la durata contrattuale di lavoro o copia delle buste paga se si tratta di lavoratore dipendente; - copia del bilancio provvisorio se si tratta di lavoratore autonomo).

Nel caso la documentazione, attestante i suddetti redditi o emolumenti, risulti presso enti pubblici, nella domanda dovranno essere indicati il tipo di documentazione e l'ente pubblico che la detiene. Se la fonte di sostentamento deriva da pensione o indennità corrisposte da enti pubblici, è sufficiente indicare nella domanda l'importo, la tipologia di pensione o indennità, i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che le percepiscono e l'ente erogatore.

2.2 Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da parte di una persona fisica esterna al nucleo familiare (a titolo di esempio non esaustivo: figli, genitori, parenti...), deve allegare alla domanda, a pena di esclusione, la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico (alla dichiarazione, contenente i dati anagrafici, le modalità, la finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato, dovranno essere allegati obbligatoriamente la copia fotostatica di un documento valido d'identità e la copia della dichiarazione dei redditi o di certificazione equipollente dello stesso soggetto che fornisce l'aiuto economico).

2.3 Nel caso in cui il richiedente il contributo dichiara di ricevere sostegno economico da parte di enti, associazioni e/o soggetti diversi da persona fisica, che non sono enti pubblici, dovrà indicare i dati dell'ente o dell'associazione o del soggetto (denominazione, recapito, referente) nonché la somma ricevuta ed allegare alla domanda, a pena di esclusione, la certificazione dell'ente o dell'associazione o del soggetto attestante gli aiuti economici erogati.

2.4 Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico.

3. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, compresi eventuali aggiornamenti ISTAT, ma al netto degli oneri accessori, saranno prese in considerazione soltanto le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

4. In caso di residenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nello stesso alloggio.

Art. 5

Nucleo familiare ISE

1. Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti dati relativi al nucleo familiare ai sensi della lettera B) del punto 6.1. dell'allegato "A" alla Deliberazione n. 851 del 23/06/2025 della Giunta Regionale della Toscana:

- codice fiscale del richiedente;
- canone annuo di locazione;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- numero dei nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del richiedente il contributo;
- eventuale presenza di componenti ultrasessantenni;
- eventuale presenza di minorenni;
- eventuale presenza di componenti con invalidità accertata;
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o all'Azienda sanitaria locale;
- mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda;
- tipo di contratto (esempio non esaustivo: contratto 4+4, contratto 3+2);

3. Per l'attribuzione dei punteggi ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di priorità previste all'art. 9 del presente bando, nella domanda dovranno essere indicati i seguenti dati:

- numero e nominativi dei soggetti del nucleo familiare con età superiore a settanta anni;
- numero e nominativi dei soggetti minori del nucleo familiare;

- numero e nominativi dei soggetti del nucleo familiare con disabilità grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);

L'inesatto o incompleto conferimento dei dati richiesti comporterà la non attribuzione del punteggio.

Art. 6

Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, è facoltà del richiedente ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti.

Art. 7

Domanda

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Buggiano all'indirizzo web www.comune.buggiano.pt.it.

Esso deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal richiedente, corredato da copia del documento di identità e dalla documentazione descritta all'art. 8, e presentato agli uffici comunali indicati nel modello di domanda o inviato tramite Raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: certificata@pec.comune.buggiano.pt.it

ATTENZIONE: si informa che qualsiasi comunicazione inviata tramite posta elettronica ORDINARIA non è ricevibile dalla casella PEC del comune di Buggiano. E' necessario essere in possesso di un account di Posta Elettronica Certificata per qualsiasi invio alla PEC del comune di Buggiano.

La sottoscrizione della domanda, include il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

La domanda del contributo dovrà pervenire nelle modalità previste dal presente bando al protocollo del Comune di Buggiano **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2025.**

Art. 8

Documentazione da allegare alla domanda

1. copia fotostatica del documento valido di riconoscimento del richiedente;
2. copia del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero la copia della ricevuta di rinnovo;
3. copia integrale contratto di locazione regolarmente registrato;
4. copia dell'attestazione del pagamento annuale dell'Imposta di Registro.
In alternativa alla copia dell'attestazione del pagamento dell'Imposta di Registro, deve essere presentata la copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui si attesta la sua scelta relativamente all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione.
5. almeno una ricevuta dei canoni corrisposti per l'anno 2025 (Si precisa che le ricevute dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: nome e cognome del locatore, nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento, indirizzo dell'alloggio locato, mese ed anno di riferimento, firma del locatore per quietanza, importo del canone di locazione e con l'apposizione della marca da bollo. Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite bonifico bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso);
6. eventuale certificazione che attesti il grado di inabilità dei componenti il nucleo familiare;

7. DSU ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 secondo il modello approvato con Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, corredata da attestazione ISEE.
8. in caso non sia possibile produrre l'attestazione ISEE entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, il richiedente dovrà presentare la DSU e ricevuta di presentazione della stessa. L'attestazione ISEE sarà acquisita dall'ufficio interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiesta al dichiarante che dovrà presentarla improrogabilmente entro i 7 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso.
9. documentazione attestante le fonti di sostentamento economico, previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'art. 4 del presente bando, dei nuclei familiari con ISE uguale a zero o con ISE inferiore al canone annuo di locazione;
10. copia della documentazione, se rilasciata da autorità giudiziaria estera, attestante l'assegnazione degli immobili al coniuge in sede di separazione o di divorzio, così come è previsto alla lettera a) dei punti 6. e 7. dell'art. 1 del presente bando;
11. copia della documentazione che, in caso di titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà su immobili, attesti sia la titolarità del diritto reale pro-quota che l'indisponibilità giuridica delle quote degli stessi immobili, così come è previsto al punto 7. lettera b) dell'art. 1 del presente bando;
12. copia del provvedimento di pignoramento in caso alloggio sottoposto a procedura di pignoramento ai sensi dell'art. 560 c.p.c., come previsto al punto 6. dell'art. 1 del presente bando.

Art. 9

Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in:

- a) Fascia A, ordinata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

Percentuale di incidenza canone/ISE pari o superiore al 100%	Punti 10
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 50% al 99,99%	Punti 8
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 14% al 49,99%	Punti 6
Inserimento in apposite liste redatte dal Servizio Sociale	Punti da 0 a 8
Numero componenti del nucleo familiare (punteggio calcolato con la scala di equivalenza dell'ISEE)	Punti da 1 a 4,25
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone con disabilità media, grave o non autosufficienti (come definiti dal D.P.C.M. 159/2013)	Punti 3
Presenza nel nucleo di due o più minori	Punti 2
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantenni	Punti 1

- b) Fascia B, ordinata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

Percentuale di incidenza canone/ISE pari o superiore al 50%	Punti 10
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 35% al 49,99%	Punti 8
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 24% al 34,99%	Punti 6
Inserimento in apposite liste redatte dal Servizio Sociale	Punti da 0 a 8

Numero componenti del nucleo familiare (punteggio calcolato con la scala di equivalenza dell'ISEE)	Punti da 1 a 4,25
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone con disabilità media, grave o non autosufficienti (come definiti dal D.P.C.M. 159/2013)	Punti 3
Presenza nel nucleo di due o più minori	Punti 2
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasettantenni	Punti 1

In caso di parità di punteggio, la graduatoria verrà ordinata in base alla percentuale di incidenza canone/ISE e, in caso di uguale incidenza, tramite sorteggio.

Art. 10

Publicazione della graduatoria

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del comune per 15 giorni durante i quali possono essere fatte osservazioni motivate.

Art. 11

Modalità di calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., sulla base del seguente calcolo:

Fascia A corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;

Fascia B corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Art. 12

Destinazione dei fondi

Per i soggetti della fascia "A" con un punteggio minimo di 15, il Comune eroga un contributo, come meglio specificato nella tabella sottostante, in ordine di graduatoria.

Punteggi e relative percentuali di assegnazione del contributo	
Oltre punti 19,50	Fino ad un massimo del 50,0% del contributo spettante
Da punti 19,01 a 19,50	Fino ad un massimo del 47,5% del contributo spettante
Da punti 18,51 a 19,00	Fino ad un massimo del 45,0% del contributo spettante
Da punti 18,01 a 18,50	Fino ad un massimo del 42,5% del contributo spettante
Da punti 17,51 a 18,00	Fino ad un massimo del 40,0% del contributo spettante
Da punti 17,01 a 17,50	Fino ad un massimo del 37,5% del contributo spettante
Da punti 16,51 a 17,00	Fino ad un massimo del 35,0% del contributo spettante
Da punti 16,01 a 16,50	Fino ad un massimo del 32,5% del contributo spettante
Da punti 15,51 a 16,00	Fino ad un massimo del 30,0% del contributo spettante
Da punti 15,00 a 15,50	Fino ad un massimo del 27,5% del contributo spettante

I soggetti della fascia "B" con un punteggio minimo di 15 potranno accedere al contributo esclusivamente in presenza di avanzo delle risorse disponibili. In questo caso il Comune eroga un contributo, come meglio specificato nella tabella sottostante, in ordine di graduatoria.

Punteggi e relative percentuali di assegnazione del contributo	
Oltre punti 19,50	Fino ad un massimo del 50,0% del contributo spettante
Da punti 19,01 a 19,50	Fino ad un massimo del 47,5% del contributo spettante
Da punti 18,51 a 19,00	Fino ad un massimo del 45,0% del contributo spettante
Da punti 18,01 a 18,50	Fino ad un massimo del 42,5% del contributo spettante
Da punti 17,51 a 18,00	Fino ad un massimo del 40,0% del contributo spettante
Da punti 17,01 a 17,50	Fino ad un massimo del 37,5% del contributo spettante
Da punti 16,51 a 17,00	Fino ad un massimo del 35,0% del contributo spettante
Da punti 16,01 a 16,50	Fino ad un massimo del 32,5% del contributo spettante
Da punti 15,51 a 16,00	Fino ad un massimo del 30,0% del contributo spettante
Da punti 15,00 a 15,50	Fino ad un massimo del 27,5% del contributo spettante

Per i restanti soggetti collocati nella fascia “A” e “B” il Comune eroga una percentuale costante del contributo spettante, tale da utilizzare interamente le risorse disponibili; in caso la percentuale risultante sia inferiore al 15% del contributo spettante viene comunque erogato il 15% in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.

Il Comune integra con risorse proprie lo stanziamento del fondo regionale trasferito.

Art. 13 Erogazione

1. La graduatoria è valida per l'erogazione del contributo relativo all'anno 2025.
2. L'inserimento in graduatoria non dà automaticamente diritto al contributo in quanto la sua erogazione è vincolata alla quantità di fondi disponibili e alle modalità e tempi stabiliti dalla Regione.
3. I destinatari del beneficio, improrogabilmente entro il **27 febbraio 2026**, devono far pervenire all'ufficio Servizi Sociali, **senza che quest'ultimo debba farne apposita richiesta**, le ricevute dei pagamenti effettuati nell'anno 2025. Se entro questa data il beneficiario non presenta le ricevute, perde il diritto all'erogazione del contributo (salvo le condizioni di cui al punto 9).
4. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
5. Nel caso in cui un componente del nucleo di appartenenza del richiedente, o il richiedente stesso, percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il contributo potrà essere erogato esclusivamente per i mesi nei quali il beneficiario ADI non ha percepito l'assegno di inclusione.
6. I richiedenti beneficiari (ADI) improrogabilmente entro il **27 febbraio 2026**, devono far pervenire all'ufficio Servizi Sociali, **senza che quest'ultimo debba farne apposita richiesta**, il dettaglio esiti mensili degli importi erogati dall'INPS nell'anno 2025.
7. I soggetti che non presentano la documentazione di cui al punto 6. entro il 27/02/2026, decadono dal diritto ai benefici richiesti.
8. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:
 - a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
 - b) canoni pagati in misura inferiore a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione del contributo spettante.
9. In caso di morosità, il Comune ha la possibilità, di erogare il contributo integrativo destinato al conduttore, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. È essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità.

10. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi a condizione che quest'ultimi, **entro e non oltre trenta giorni dal decesso**, ne facciano specifica richiesta all'ufficio Servizi Sociali del Comune presentando idonea documentazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giuridico di eredi, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.
11. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
12. I soggetti che dovessero variare la propria residenza nel corso dell'anno 2025, sono obbligati a comunicare all'ufficio il nuovo indirizzo al fine di consentire la definizione proporzionale ai mesi di residenza del contributo spettante e la liquidazione dello stesso.
13. I soggetti che non comunicano le variazioni di cui al punto 12. entro il 27/02/2026, decadono dal diritto ai benefici richiesti.
14. L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00.
15. I limiti di cui al punto 14 sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.
16. I minori importi eventualmente erogati rispetto alla graduatoria definitiva rappresentano una economia utilizzabile nella graduatoria stessa.

Art. 14

Controlli e sanzioni

1. L'amministrazione comunale esegue controlli, di norma a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 71 del DPR 455/2000.
2. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle dichiarazioni sostitutive non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, il dichiarante decade dalla concessione del contributo, è denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000).
3. L'amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'amministrazione comunale provvede a revocare il contributo stesso.

L'amministrazione comunale invia alla Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo, relativi a casi particolari che la stessa amministrazione ritenga oggetto di più attenta valutazione.

Art. 15

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Il Comune di Buggiano, ai sensi del GDPR – REG. UE2016/679, tratta i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Questo ente adotta tutte le misure necessarie per salvaguardare i dati da un uso scorretto e per trattarli in modo sicuro, rispettando tutte le leggi e i regolamenti applicabili a tutela della privacy, collaborando con le autorità preposte alla protezione dei dati personali e agendo, in ogni caso, in conformità con i principi generalmente riconosciuti relativi alla protezione dei dati personali.

In qualsiasi momento, potranno essere esercitati i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, tra cui il diritto di accesso ai dati, aggiornare i consensi rilasciati, ottenere dal titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al nostro Responsabile della Protezione dei dati, scrivendo a: info@protezionedatipa.it

L'informativa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale, relativa al trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito del comune di Buggiano al seguente link: <https://www.comune.buggiano.pt.it/it-it/privacy>

Art. 16

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla L. 431/1998, alla L.R. 2/2019 ed alla Deliberazione G.R.T. n. 851/2025 e successive modificazioni.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Sabrina Antognoli